

## SINTESI DELLA NORMATIVA

### PROSECUZIONE DELL'ISCRIZIONE IN QUALITÀ DI TITOLARI REVERSIBILI/INDIRETTI

Ai sensi del punto 6 dell'art. 4 dello Statuto, (consultabile nel sito internet del Fondo alla voce "documenti Fondo" - "Statuto"), l'iscrizione al Fondo Sanitario può essere mantenuta anche da parte dei familiari degli iscritti deceduti, nel caso i cui:

- fossero già stati resi beneficiari delle prestazioni del Fondo da parte del de cuius;
- siano destinatari di un trattamento pensionistico di reversibilità, relativo al deceduto pensionato, ovvero indiretto, relativo al deceduto in servizio/in esodo.

L'iscrizione in qualità di titolare, richiede la presenza di entrambe le condizioni sopraindicate; possono invece mantenere la qualifica di beneficiario anche gli altri componenti dello stesso nucleo, già resi beneficiari dal de cuius, anche se non percettori di pensione di reversibilità/indiretta, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 dello Statuto.

#### **Beneficiari**

All'atto della prosecuzione dell'iscrizione come titolare, inoltre, in via esclusiva e ferme restando le norme statutarie, è data facoltà di variare il nucleo familiare già reso beneficiario dal de cuius, cessando taluni familiari. La cessazione avrà decorrenza ed effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo al decesso del de cuius; i familiari cessati non potranno essere resi nuovamente beneficiari pro futuro.

Per la prosecuzione dell'iscrizione al Fondo occorre inviare il modulo "PIRI – Prosecuzione dell'iscrizione in qualità di titolari reversibili/indiretti" a mezzo raccomandata, compilato e sottoscritto, stampabile dal sito internet del Fondo, - sezione Moduli Anagrafe al sottoindicato indirizzo:

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo  
Unità Anagrafe  
Via A. Cechov 50/5  
20151 MILANO

Detto invio dovrà essere effettuato **entro il termine del 4° mese** dalla data di decesso del de cuius, avendo cura di compilare e sottoscrivere il modulo nelle diverse sezioni, anche con riferimento al rilascio del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

Alla domanda di prosecuzione dell'iscrizione (**modulo PIRI – Prosecuzione dell'iscrizione in qualità di titolari reversibili/indiretti**) – debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. **certificato di morte del de cuius rilasciato dal Comune;**
2. **certificazione del percepimento della pensione di reversibilità/indiretta** (per i pensionati INPS modello TE08 o analogo per i pensionati INPDAP ex CPDEL). Il dato risulta necessario ai fini di verificare i requisiti per la prosecuzione dell'iscrizione in qualità di titolare;
3. **certificazione dell'imponibile di pensioni diverse da quella sopracitata (escluse quelle erogate dai Fondi Previdenziali Aziendali).** Il dato risulta necessario ai fini della perequazione stabilita dall'INPS che il Fondo effettua di anno in anno in ottemperanza alla normativa statutaria;
4. **certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune,** (non sono ammesse le autocertificazioni e/o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni anagrafiche);
5. **consenso al trattamento dati - REG. UE 679/2016 (GDPR),** debitamente compilato e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare reso beneficiario;
6. **modello per l'autorizzazione all'addebito,** debitamente compilato e sottoscritto dal beneficiario che intende proseguire l'iscrizione in qualità di titolare, vidimato dalla filiale bancaria dove intrattiene il rapporto di conto corrente.

Il mancato invio della documentazione sopra elencata nei termini previsti, precluderà la possibilità di iscrizione al Fondo anche pro futuro.

#### **Contribuzioni (punto 7 art. 4 – punto 4 art. 9 Statuto)**

**Contribuzione dovuta dall'iscritto destinatario di trattamento pensionistico di reversibilità (deceduto pensionato):** calcolata sul 65% del trattamento pensionistico del de cuius nella misura prevista dallo Statuto del Fondo e comunque su una base minima di € 20.000.

**Contribuzione dovuta dall'iscritto destinatario di trattamento pensionistico indiretto (deceduto dipendente/esodato):** calcolata sul 65% dell'ultima retribuzione percepita in servizio dal de cuius nella misura prevista dallo Statuto del Fondo.

Allo stato l'addebito viene effettuato **mensilmente** nelle seguenti misure percentuali.

- 3,00% per il titolare;
- 0,25% per ogni familiare fiscalmente a carico (sino ad un massimo dello 0,75%);
- 1,50% per ogni familiare fiscalmente non a carico.

Ad intervenuta prosecuzione dell'iscrizione, il versamento della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre dell'esercizio nel quale è avvenuto il decesso del de cuius, viene effettuato relativamente alla quota dovuta per i familiari beneficiari.

#### **Recesso**

Una volta formalizzata la richiesta di prosecuzione dell'iscrizione, la facoltà di recesso, come previsto dalla normativa statutaria, potrà essere esercitata unicamente:

- a partire dal 31 dicembre del terzo anno successivo all'iscrizione come titolare, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente; (tale iscrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al decesso del de cuius);
- entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano stati previsti aumenti delle contribuzioni a carico dell'iscritto superiori al 10% su base annua, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente.

Nell'eventualità che non si intenda proseguire l'iscrizione, la copertura del Fondo - ai sensi dell'art. 7 dello Statuto – viene meno dal giorno successivo al decesso del de cuius. Gli importi erogati a fronte di prestazioni eventualmente fruite successivamente a detta data dovranno pertanto essere restituiti al Fondo, così come previsto dall'art. 11, punto 4 dello Statuto. La contribuzione eventualmente versata a partire dal mese successivo al decesso del de cuius, ai sensi della normativa statutaria in vigore, viene restituita qualora la comunicazione del decesso e della volontà di proseguire o di non proseguire l'iscrizione in qualità di reversibile/indiretto, sia pervenuta al Fondo non oltre il termine del 4° mese successivo alla data del decesso. In caso contrario, come previsto dallo Statuto, detto rimborso avviene a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione dell'avvenuto decesso e della volontà di proseguire o di non proseguire l'iscrizione in qualità di titolare.

#### **CASI PARTICOLARI – INDICAZIONI SPECIFICHE:**

##### **Iscritti beneficiari delle prestazioni a mezzo polizza sanitaria**

Gli iscritti al Fondo che beneficiano di copertura tramite polizza sanitaria, all'atto del decesso del titolare, possono richiedere il mantenimento dell'iscrizione utilizzando la medesima modulistica sopra indicata (modulo PIRI). In tal caso, il cosiddetto "percorso di ingresso" prosegue secondo la durata inizialmente prevista corrispondendo le contribuzioni dovute; sino al 31 dicembre dell'anno del decesso, andrà quindi corrisposta al Fondo la quota mensile del cosiddetto "contributo di ingresso" relativa ai familiari beneficiari.

Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del decesso del de cuius, la contribuzione dovuta dall'iscritto titolare viene calcolata nella misura prevista dallo Statuto del Fondo come sotto specificato:

- quota per il titolare ed eventuali familiari a carico €. 957,01 (importo riferito all'anno 2015) addebitati in un'unica soluzione;
- contributo di ingresso per il titolare di pensione di reversibilità ed eventuali familiari a carico calcolato sul 65% del trattamento pensionistico del de cuius e comunque su una base minima di € 20.000;
- contributo di ingresso per il titolare di pensione indiretta ed eventuali familiari a carico calcolato sul 65% dell'ultima retribuzione percepita in servizio dal de cuius;
- quota per ogni figlio non a carico, già reso beneficiario dal de cuius, € 280,00 (importo riferito all'anno 2015) addebitati in un'unica soluzione.

La quota di contribuzione relativa al titolare è soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo.

Per la determinazione del contributo d'ingresso restano confermate le aliquote percentuali già applicate al de cuius, sia per la posizione di titolare sia per i familiari a carico. Dette aliquote sono comprese tra lo 0,50% e l'1% per il titolare, e tra lo 0,05% (max 0,15%) e lo 0,10% (max 0,30%) per i familiari a carico.

**Al termine del percorso di ingresso, senza soluzione di continuità nell'iscrizione, a fronte del versamento della contribuzione in vigore saranno riconosciute le prestazioni sanitarie erogate direttamente dal Fondo previste dal Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in quiescenza.**

##### **Iscritti provenienti dal FIA CARIPARO**

Con riferimento alle previsioni già contenute nel Regolamento del FIA Cariparo, restano confermate le attribuzioni contributive ivi previste, che continueranno ad essere versate dalla Cassa di Risparmio del Veneto, a scapito della contribuzione individualmente dovuta da ciascun iscritto, unicamente in caso di mantenimento dell'iscrizione al Fondo Sanitario ed in costanza della stessa.